DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURATELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2027 – 2028 DEL COMUNE DI CANDIOLO, CON FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER UN ANNO ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO INIZIALE, OVVERO MIGLIORATE, SALVO QUEGLI ADEGUAMENTI CHE SI DOVESSERO RENDERE NECESSARIO AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO

CIG RILASCIATO DOPO L'INSERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN PIATTAFORMA

ENTE APPALTANTE: Comune di Candiolo – Via Ugo Foscolo, 4 – 10060CANDIOLO (TO), Tel.0119934812, P.IVA 01717430019, C.F. 01717430019 e-mail finanziario@comune.candiolo.torino.it.

ART.1–OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio **in concessione della gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2027 – 2028 del comune di Candiolo, con facoltà di rinnovo del contratto per un anno alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, ovvero migliorate, salvo quegli adeguamenti che si dovessero rendere necessario ai fini dell'ottimizzazione del servizio**

2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nel:

 - Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 18.2.2021, mentre le relative tariffe verranno determinate per ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

 Si precisa che alla data odierna, codesto ente deve ancora adeguare il regolamento succitato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026 (R.G. n. 7546/2025), con la quale è stato enunciato il principio secondo cui il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della L. n. 160/2019 "ha, in ogni caso, natura tributaria", con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, in ragione della doverosità della prestazione, dell'assenza di un rapporto sinallagmatico e del collegamento del prelievo alla pubblica spesa;

 - Capitolato Speciale d'Appalto

ART.2–DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 2 (due) a decorrere dal01/01/2027al31/12/2028 rinnovabile alla scadenza per un anno (periodo dal 01/01/2029 al 31/12/2029), previa adozione di formale

provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.

2. Il Concessionario è impegnato ad accettare eventuale proroga alle condizioni del contratto, per un periodo di mesi sei e comunque fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

ART.3–VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha un valore complessivo stimato posto a base di gara di € 98.000,00 di cui € 56.000,00# peril periodo 01/01/2027 – 31/12/2028, € 28.000,00# per l'eventuale periodo di rinnovo dal 01/01/2029 al 31/12/2030 e € 14.000,00# per l'eventuale proroga di 6 mesi dalla scadenza della convenzione (dodici mesi). **Il canone annuale è stimato in 28.000,00**#.
2. L'importo a base di gara è stabilito in Euro 28.000,00#annuali Non sono ammesse offerte a ribasso.

ART.4–SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio **in concessione della gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2027 – 2028 del comune di Candiolo, con facoltà di rinnovo del contratto per un anno alle stesse condizioni previste dal contratto iniziale, ovvero migliorate, salvo quegli adeguamenti che si dovessero rendere necessario ai fini dell'ottimizzazione del servizio** i soggetti con iscrizione all'Albo istituito con D.M. 289/2000, dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni, di cui all'art.53 del D.Lgs n.446/97, articolo richiamato dall'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni, nella legge 1dicembre2016, n.225, cui a sua volta fa rinvio l'art.1, comma 835 della legge n.160/2019;

ART.5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA-VERIFICA

I partecipanti in possesso del requisito di insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023 per i quali non operino le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art.95 del codice è accertata previo contradditorio con l'operatore economico.

Sono altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziati presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini della partecipazione, si richiede altresì, ai manifestanti, il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

- REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero ad analogo registro professionale dello Stato di residenza per le Imprese non aventi sede in Italia, ai sensi di quanto disposto dall'art.100 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023; in caso di operatore economico di altro stato membro non residente in Italia: di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'art. II.11 del codice

b) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

c) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membro di cui all'allegato II.11 del Codice.

d) Iscrizione all'Albo istituito con D.M. 289/2000, dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni, di cui all'art.53 del D.Lgs n.446/97, articolo richiamato dall'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni, nella legge 1dicembre2016, n.225, cui a sua volta fa rinvio l'art.1, comma 835 della legge n.160/2019.

e) Fatturato globale maturato nel triennio precedente per un importo pari al doppio del valore stimato d'appalto (come previsto dall'articolo 100, comma 11 del Codice), Iva esclusa.

f) Non aver riportato negli ultimi tre esercizi bilanci in negativo;

La comprova dei requisiti di cui alla lettera e) ed f) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

- REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Aver in corso o aver eseguito negli ultimi tre anni (2023/2025), per almeno 24 mesi continuativi, 3 affidamenti per il servizio oggetto della presente procedura, in Comuni con un numero di abitanti pari o superiore a quelli del comune appaltante.

Di avere nel proprio organico numero 20 dipendenti regolarmente assunti full time a tempo indeterminato negli ultimi tre anni 2023-2024-2025;

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 99 e ss. del D.Lgs. 36/2023 attraverso l'utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

ART.6–RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
 a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti dovranno:
 a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 c) Indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 14, del D.Lgs.36/2023.
6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art.68, comma 15, del D.Lgs.36/2023.

ART.7–AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art.104 del D.Lgs.36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria)al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:

- Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
- Non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.

2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute all'art. 104 del D.Lgs.36/2023.
3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art.104 del D.Lgs. 36/2023.

ART.8–CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il canone annuale è stimato in 28.000,00#, valore posto a base di gara annuo, su cui dovrà essere indicata la percentuale di aumento e il valore in cifre del canone annuale offerto.

La concessione verrà affidata all'operatore economico partecipante che avrà offerto la percentuale di aumento maggiore, nonché il canone annuale offerto maggiore;

Non sono ammesse offerte a ribasso

ART.9–MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La procedura verrà svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione di e-procurement Consip- Mepa. Il concorrente dovrà attenersi alle prescrizioni, termini ed alla produzione dei documenti richiesti ed indicati nell'art. 5 della manifestazione d'interesse.

Il soggetto affidatario sarà individuato ai sensi dall'art. dell'art. 187 c.1 del D.Lgs. n.36/2023.

L'individuazione del soggetto nei confronti del quale procedere avverrà in base al offerta più alta, sulla scorta di apposita valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura.
L'incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei requisiti richiesti dall'avviso, comporterà l'esclusione dell'offerta della ditta interessata.

***Documentazione Amministrativa*:**

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa "presente in e-procurement Consip-Mepa la ditta partecipante dovrà inserire, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

- DGUE generato dalla piattaforma.
- schema del capitolato firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Istituto o da altra figura investita dei poteri di rappresentanza per accettazione.

***Offerta Economica*:**

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente in e-procurement Consip-Mepa l'operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, la dichiarazione in formato elettronico e firmata digitalmente. L'offerta redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del modulo offerta economica, indicando negli appositi spazi il canone annuale offerto annuale e la percentuale di rialzo. L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o o da altra figura investita dei poteri di rappresentanza. L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discordanza tra la misura percentuale o l'importo indicato in cifre è quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più conveniente per il Comune di Candiolo.

ART.10–GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. Non viene richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell'art.53,comma1,delD.Lgs.36/2023.Resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. 267/2000.

ART.11–MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. La procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma informatica e-procurement Consip-Mepa ed il giorno sarà comunicato successivamente alle risultanze dell'avviso di manifestazione d'interesse dal RUP del Comune di Candiolo a mezzo PEC.
2. **L'aggiudicazione dell'appalto** sarà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario sulla base dei risultati della procedura di gara.
3. **Termine ultimo di ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura**: entro e non oltre le ore del giorno a pena di esclusione.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

4. **Termine ultimo di presentazione dell'offerta:** Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
 Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

5. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamentedallaPiattaformaTelematicaeoltreadesserenonpiùmodificabiliosostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
6. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
7. Il RUP procederà, nella seduta di gara a:

- verificare il tempestivo deposito delle"Offerte" inviate dai concorrenti;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- attivare,eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs.36/2023 e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ultimata la fase valutativa della documentazione amministrativa, procederà:

a) all'apertura delle buste dell'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'assenza di abrasioni e correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;
b) a formulare una graduatoria delle offerte economiche presentate, non saranno ammesse offerte a ribasso.

.

ART.12–SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Trova applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023s.m.i.in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023.
2. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni nonindispensabiliaifinidellaproceduradigara,ilComunenonnechiederàlaregolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ART.13– PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART.14–AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del Settore Finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 a) Dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e capacitò economico-finanziaria;
 b) Dei requisiti di capacità tecnica e professionale
5. Nel caso dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e dalla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 'art 53 co.4 del D.lgs. 36/2023, pari al 5% (cinque percento) dell'importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno;

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

(sei) mesi; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957,comma2,del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART.16–STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs.36/2023.
2. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata generata dal sistema acquisti in rete;
3. Faranno parte integrante del contratto il capitolato d'appalto, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dai documenti di gara.
4. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà firmare il contratto. Ove entro tale termine l'affidatario non ottemperi alle richieste formulate, il Comune di Candiolo lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario, le imposte e le tasse relative alla stipulazione del contratto.
5. Si avverte che in caso di mancata sottoscrizione del contratto l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

ART.17–INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)2016/679

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Candiolo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dal Regolamento (UE) 2016/679, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Candiolo con sede in Via Ugo Foscolo,4–10060 CANDIOLO (TO), P.IVA 01717430019, C.F. 01717430019, – PEC: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it – Tel.0119934812.

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

Via Ugo Foscolo 4,C.A.P.10060
C.F.01717430019–P.IVA 01717430019
https://www.comune.candiolo.torino.itPE
C:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ART.18 - RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR del Piemonte, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.